

TRIBUNALE DI URBINO  
ordinanza del 30/07/10

TRIBUNALE DI URBINO

Ordinanza del 30/07/10 nel proc. iscritto al n.335/2010 R.G. promosso

da

rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Chiarini e Giulia

Palma

contro

rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Annibali

Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22/07/10;

premesso che con ricorso proposto in corso di causa ha chiesto il sequestro conservativo di tutti i beni mobili, immobili e mobili registrati della signora

nonché delle somme e cose a lei dovute, fino alla concorrenza della somma di 26.000,00 euro, ovvero sino alla concorrenza dell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia;

che il ricorrente, a sostegno del ricorso, ha dedotto:

- che ha contratto matrimonio civile con la resistente, in Lunano il 02/10/04, e che dal matrimonio nel 2008 è nata una figlia;
- che un anno dopo le nozze ha donato la nuda proprietà (con usufrutto in favore dei propri genitori) di un immobile e di un autorimessa alla resistente;
- che il 26/01/09 con atto a rogito del Notaio Mancini di Urbania la resistente ha venduto a (sorella del ricorrente) la nuda proprietà dell'immobile e dell'autorimessa donata per il prezzo di € 23.500,00 di cui € 10.000,00 già versati ed € 13.500,00 da versare entro il 31/08/10;
- che nel corso degli ultimi due anni di matrimonio la resistente avrebbe "chattato" su internet con prefetti sconosciuti impegnando per tale attività

TRIBUNALE DI URBINO  
ordinanza del 30/07/10

molto tempo (fino a 9 ore al giorno) e "inserendo codici di accesso e password ai siti frequentati e cancellando la cronologia della pagine internet visitate";

- che nel mese di agosto 2009 "di punto in bianco e senza motivazione alcuna" la resistente avrebbe comunicato al marito la propria decisione di lasciarlo, senza lasciarsi convincere da tornare sui propri passi;
- che poco dopo è stato informato da conoscenti e da amici che la moglie da diverso tempo intratteneva una relazione extraconiugale;
- che pertanto ha presentato ricorso per separazione giudiziale con richiesta di addebito alla moglie nel mese di settembre 2009;
- che poco dopo l'udienza presidenziale ha appreso da un'amica della moglie che questa lo tradiva sistematicamente con diversi uomini e che in più occasioni la stessa amica avrebbe prestato il proprio appartamento per incontrarsi con gli amanti;
- che la stessa amica gli avrebbe anche riferito di una relazione con il vicino di casa consumata anche all'interno dell'abitazione familiare e che "nel piccolo paese di Lunano tutti sapevano delle infedeltà della moglie";
- che tali fatti rappresenterebbero "ingiuria grave" che ai sensi dell'art. 801 c.c. legittima la revoca per ingratitudine della donazione effettuata nei confronti della moglie;
- che, visti gli artt. 808 e 807 c.c., avrebbe il diritto al valore del diritto donato;
- che nel corso del procedimento di separazione giudiziale la resistente avrebbe più volte sottolineato le proprie difficoltà economiche e l'assoluta inconsistenza del proprio patrimonio personale chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento (di € 250,00 mensili) di ulteriori € 950,00 mensili;
- che la resistente non svolgerebbe alcuna attività lavorativa né sarebbe



TRIBUNALE DI URBINO  
ordinanza del 30/07/10

intenzionata a trovare lavoro, rifiutandosi anche di presentarsi ai colloqui di lavoro "reperiti" dal marito dichiarando di volere essere "mantenuta" il più lungo possibile;

- che la resistente ha noleggiato un'autovettura per il costo di € 475 ogni 15 giorni;

che la resistente ha, invece, dedotto:

- che già dopo pochissimi mesi di matrimonio si è manifestata una crisi coniugale causata dal comportamento del marito che si sarebbe disinteressato della moglie, non dialogando con la stessa, "atingendola solo per la soddisfazione di appetiti sessuali", antepoendo a lei ogni altro interesse (allenamenti e partite di calcio e calcetto, visione televisiva di tutti gli eventi calcistici e dei relativi commenti, frequentazioni di genitori e parenti prescindendo dalla consorte), comportamento continuato anche a fronte delle sollecitazioni della moglie che chiedeva di trascorrere più tempo insieme;
- che i genitori del ricorrente si sarebbero intromessi continuamente nelle questioni di coppia non contribuendo, di fatto, ad un rasserenamento dei rapporti coniugali;
- che tale situazione di indifferenza sarebbe degenerata in continue e crescenti liti;
- che anche di fronte a "brevi allontanamenti di poche ore da casa" il ricorrente non avrebbe cambiato atteggiamento non cogliendo che la "situazione era divenuta...oramai di disperazione";
- che il ricorrente fino dal primo anno di matrimonio avrebbe costretto la moglie a visionare insieme a lui "film pesantemente pornografici" ("a suo dire con lo scopo di educarla a certi giochi sessuali a lui graditi") e guardare al computer



TRIBUNALE DI URBINO  
ordinanza del 30/07/10

video di uomini in atti di onanismo;

- che nei rapporti intimi "il rapporto si svolgeva con esclusiva soddisfazione da parte dello stesso, senza alcun coinvolgimento da parte della moglie e senza che lui si avvedesse di ciò";
- che non avrebbe mai trascorso la giornata chiacchierando on line, che infatti il pc di casa è dotato di una connessione flat e che dunque rimaneva acceso tutto il giorno pur senza avere attività reale e che comunque a volte capitava di dialogare, via posta elettronica, messenger o skype, con amici e parenti lituani, ma quando la figlia andava a dormire;
- che con raccomandata del 03/08/09 comunicava al marito l'intenzione di separarsi con il primario e dichiarato intento di tutelare la serenità della minore e che il marito autorizzava la moglie ad andare in Lituania con la figlia prima per un mese e poi per altre due settimane;
- che nessuna prova è stata offerta circa asserite infedeltà;
- che al momento è senza lavoro perché è in attesa di un figlio frutto di una relazione sentimentale successiva alla separazione personale dei coniugi;
- che in seguito a denuncia querela presentata dal marito è stato disposto il sequestro penale della vettura che abitualmente usava e che, dunque, dovendo accompagnare la figlia all'asilo, distante otto km dalla abitazione, oltre che per bisogni fisiologici della casa e della figlia ha dovuto provvedere al noleggio della vettura e che, comunque, a seguito del rigetto del ricorso per la modifica delle condizioni economiche della separazione, avrebbe acquistato un'autovettura usata (per la precisione una Lancia Musa);

ritenuto quanto al fumus boni iuris che, incontestati gli altri profili, l'apprezzamento da compiere riguarda la sussistenza dell'ingiuria grave ai fini della revoca della donazione



TRIBUNALE DI URBINO  
ordinanza del 30/07/10

per ingratitudine;  
che per consolidato orientamento giurisprudenziale l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore e al decoro della persona, deve essere caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece, improntarne l'atteggiamento; tale presupposto non può essere desunto da singoli accadimenti che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante che costituisce il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza 17188 del 24/06/2008);

che in relazione al reato di cui all'art. 594 c.p. la giurisprudenza ha precisato che secondo opinione tradizionale l'onore, protetto dalla norma incriminatrice quale esplicitazione della propria personalità "morale", racchiude in sé una duplice nozione: in senso soggettivo si identifica col sentimento che ciascuno ha della propria dignità "morale", e designa quella somma di valori che l'individuo attribuisce a se stesso (onore in senso stretto); in senso oggettivo, è la stima o l'opinione che gli altri hanno di noi, rappresenta cioè il patrimonio morale che deriva dall'altrui considerazione e che si definisce altrove reputazione (Relazione al governo, parte seconda, pagina 401). Mentre con l'espressione decoro si è inteso richiamare la valutazione di quella somma di beni immateriali che non riguardano la dignità morale, ma la dignità fisica, sociale o intellettuale propria dell'individuo: la valutazione esterna di detti beni essendo parimenti da ricondurre alla reputazione (luogo citato). Sicchè, a rendere attuali tali concetti, può dirsi che onore e decoro vanno unitariamente riferiti al concetto di dignità della

TRIBUNALE DI URBINO  
ordinanza del 30/07/10

*persona che trova, oggi, fondamento nell'art. 2 Cost.. E pur dovendosi ancora distinguere quanto a contenuto ciò che è disonorevole (con riferimento alle qualità che concorrono a caratterizzare il valore di un determinato individuo) rispetto a ciò che è indecoroso (con riferimento al rispetto o al riguardo di cui ciascuno, in quanto essere umano, è comunque degno) davvero non risulta comprensibile come una espressione quale quella riportata in imputazione non sia lesiva di entrambe le forme di dignità. (Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 34599 del 04/07/2008);*

*che, pertanto, nell'accezione civilistica, fornita dalla giurisprudenza di legittimità, dell'ingiuria grave, il connotato della gravità deve essere colto, non solo e non tanto nella gravità del fatto, ma nella gravità del dolo che sorregge la condotta ingiuriosa (... durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza..);*

*che, inoltre, per consolidato indirizzo giurisprudenziale l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, ultimo comma, del codice penale esclude la punibilità dei reati di ingiuria e diffamazione, ma non la natura di illecito civile del fatto e l'esistenza di una obbligazione risarcitoria dell'autore dello stesso, se ne sia derivato un danno al soggetto leso (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8911 del 17/08/1995);*

*che, pertanto, la "provocazione" (art. 599, II comma, c.p.) o la "ritorsione" (art. 599, I comma, c.p.) prospettate in fatto da parte resistente anche nel caso in cui integrassero gli estremi di cui all'art. 599 c.p. non avrebbero rilievo ai fini civilistici sul presupposto che le stesse configurano cause di non punibilità che non escludono l'illiceità del fatto;*  
*che, inoltre, l'ontologica relatività dei concetti di onore e decoro (e simili) impongono all'interprete del diritto che richiama quei concetti il difficile compito di compiere una valutazione metagiuridica volta a cogliere gli aspetti individuali, in relazione alla percezione della "vittima" dell'offesa, e sociali, con riferimento al parametro*



TRIBUNALE DI URBINO  
ordinanza del 30/07/10

oggettivizzante del comune sentire, del caso concreto al fine di disegnare la cornice giuridica per la corretta qualificazione della fattispecie concreta, ovvero per verificare se il fatto sottoposto al suo giudizio integri o meno la fattispecie giuridica (solo) suggerita dalla norma;

che le ricostruzioni dei fatti fornite dalle parti non sono inconciliabili tra loro e rappresentano in ogni caso una situazione di crisi coniugale all'interno della quale la disistima e l'incomprensione appaiono reciproche;

che in questo "clima" prospettato dalle parti deve compiersi la prognosi della fondatezza delle ragioni di credito "pretese" dal ricorrente;

che tale prognosi può essere compiuta positivamente perché, allo stato, può ritenersi sia il fatto del plurimo tradimento sia la connotazione ingiuriosa dello stesso sia, infine, la gravità dell'ingiuria legata all'avversione e la disistima della resistente nei confronti del ricorrente;

che tale prognosi, allo stato, è effettuata sulla base della conferma sostanziale (anche se non in tutti i dettagli) della prospettazione di parte ricorrente acquisita attraverso l'audizione dei testi all'udienza del 22/07/10, sulla base del contegno processuale di parte resistente che descrive uno stato di disistima nei confronti del coniuge e che nega solo l'infondatezza probatoria delle altrui accuse di tradimento senza prendere posizione specifica su ciascuna di esse, sulla base del fatto che la ricorrente ha dichiarato di essere incinta ed ha allegato che l'insorgenza dello stato di gravidanza è successivo ma molto ravvicinato al momento della cessazione della convivenza con il marito, sulla base, in definitiva, di un complessivo quadro fattuale nel quale il tradimento con almeno due uomini diversi è sintomo di un comportamento consapevolmente gravemente ingiurioso dell'onore e del decoro del ricorrente fondato sulla disistima nei suoi confronti e, tra l'altro, nell'ambito di un ristretto ambito sociale



TRIBUNALE DI URBINO  
ordinanza del 30/07/10

nel quale maggiormente palese diviene la lesione dell'onore e del decoro;  
ritenuto quanto al profilo del periculum, ovvero del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, che lo stesso ricorra in ragione sia dell'oggettiva situazione patrimoniale della resistente sia della "prodigalità" dalla stessa dimostrata;  
che, infatti, quanto al primo profilo allo stato deve ritenersi che l'unica garanzia delle ragioni di credito del ricorrente sia rappresentata dal corrispettivo dell'alienazione del bene del quale è richiesta la revoca della donazione e che, come affermato, dalla ricorrente questa non è nemmeno in cerca di un lavoro a cagione dello stato di gravidanza;

che, quanto al secondo profilo, la gestione economica della "vicenda automobile", oltre a rappresentare ancora una volta uno stato di conflittualità esasperato, evidenzia un livello di imprudenza che si avvicina alla prodigalità nei termini in cui tale concetto è letto dalla più recente giurisprudenza di legittimità e che la circostanza dell'acquisto dell'autovettura usata, non solo non è documentata nell'an, ma neanche nel quantum lasciando presumere che l'acquisto anche se effettuato, dato il tipo di vettura indicato, sia stato comunque economicamente sproporzionato rispetto alle condizioni economiche di chi l'ha effettuato;

che tali elementi in definitiva lasciano fondatamente presumere che la ricorrente, al fine di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione restitutoria, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio;  
rilevato, infine, che ai sensi dell'art. 807, II comma, c.c. il donatario deve restituire il valore dei beni avuto al tempo della domanda;

che la il bene oggetto della donazione è stato venduto nel gennaio 2009 per il prezzo di € 23.500,00;

che la domanda è stata introdotta nel marzo 2010;



TRIBUNALE DI URBINO  
ordinanza del 30/07/10

ritenuto, pertanto, che il valore del credito restitutorio possa presumibilmente attestarsi sulla somma corrisposta per la vendita;

P.T.M.

autorizza in favore di \_\_\_\_\_ il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili di \_\_\_\_\_ nonché delle somme e cose a lei dovute, fino alla concorrenza della somma di € 23.500,00.

Si comunichi.

Urbino, 30/07/10

Il G.I.

Egidio de Leone

Depositato in Cancelleria il 17 AGO 2010  
IL CANCELLIERE - B3  
(Cittara Tili)

*felt per il  
17.8.10*



E' copia conforme all'originale  
Urbino, il 26 AGO 2010  
L'OPERATORE CAUSIDARIO - B2  
(F. Pignatelli)

